

N. R.G. 13421/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Alessia Busato	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **13421/2017** promossa da:

FALLIMENTO A.G. BUILDING S.R.L., con l'avv. Stefano Marchioni

attore

contro

GIUSEPPE ALGHISI, con l'avv. Paolo Macchion

convenuto

CONCLUSIONI

Per il Fallimento A.G. Building s.r.l.:

“previe le declaratorie ritenute di giustizia condannarsi il convenuto al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore della Curatela attrice della somma che sarà determinata, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi.

Con rifusione delle spese del giudizio”.

Per Giuseppe Alghisi:

“In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione datato 14/7/2017 con conseguente revoca del sequestro conservativo pronunciato “ante causam”;

Nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, eventualmente operando le necessarie compensazioni fra i reciproci crediti risultanti dai documenti prodotti”.



1.- Svolgimento del processo.

Il Fallimento della A.G. Building s.r.l, dichiarato dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 106 del 22.4.2016, introducendo la fase di merito successiva all'emissione di ordinanza di sequestro conservativo, ha promosso azione *ex art.* 146 l.f. nei confronti di Giuseppe Alghisi, amministratore unico della società fallita dalla sua costituzione fino al dichiarato fallimento, onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla società e dai creditori sociali a seguito delle condotte di *mala gestio* allo stesso contestate.

A fondamento della domanda, la curatela ha allegato: *i)* l'indebita prosecuzione dell'attività tipica d'impresa nonostante l'intervenuta perdita del capitale sociale sin dall'esercizio chiuso al 31.12.2011 con omissione delle iniziative obbligatorie *ex lege* e conseguente aggravamento del dissesto per il complessivo importo di € 1.990.682,00; *ii)* il compimento di atti distrattivi in danno del patrimonio sociale consistenti in pagamenti effettuati in favore dell'impresa individuale dell'Alghisi senza giustificazione causale e in pagamenti eseguiti in favore del medesimo convenuto per compensi di amministratore mai deliberati dall'assemblea dei soci.

Si è costituito in giudizio il convenuto che, contestata l'indeterminatezza dei rilievi avversari in punto di rettifiche di bilancio operate dal curatore e conseguente censura di indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, e allegato, in punto di atti distrattivi, di aver "restituito alla società, all'epoca *in bonis*, quanto la curatela oggi ritiene sia stato il danno provocato dalla A.G. Building s.r.l.", ha concluso per il rigetto dell'avversaria domanda previa eventuale "compensazione fra i reciproci crediti".

La causa, trattenuta una prima volta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria, è stata dal tribunale rimessa dinanzi al g.i. per l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio con ordinanza collegiale del 31.5.2019.

All'esito del deposito dell'elaborato peritale, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2.- La condotte contestate al convenuto: prosecuzione dell'attività d'impresa in violazione degli artt. 2482-*ter*, 2485 e 2486 c.c. e atti distrattivi.

2.1.- Introducendo il giudizio, il Fallimento ha allegato che, sulla base delle rettifiche apportate dal curatore ai bilanci depositati, in particolare alle voci "immobilizzazioni materiali" e "risconti attivi", il patrimonio netto della società sarebbe risultato "fortemente negativo" già a partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2011.



Pur ricorrendo, dunque, la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 4), c.c., il convenuto avrebbe continuato a gestire la società proseguendone l'attività caratteristica, senza provvedere alle iniziative imposte dalla legge, con ciò aggravando il dissesto nei termini espressi dalla tabella riportata alle pagine 7 e 8 dell'atto di citazione.

La suddetta condotta e la relativa quantificazione del danno sono dedotte in alternativa a specifici atti distrattivi in tesi compiuti dall'Alghisi mediante pagamenti indebiti a favore della propria impresa individuale (per prestazioni mai eseguite né documentate) o di se stesso a titolo di compensi di amministratore mai deliberati.

2.2.- Con riferimento alla prima condotta, il rilievo di parte attrice circa l'integrale perdita del capitale sociale sin dal 2011 è motivato con le seguenti rettifiche contabili:

a) storno di quanto contabilizzato dalla fallita a titolo di "acconti su immobilizzazioni materiali" a far tempo dall'esercizio chiuso al 31.12.2011, per il complessivo importo di € 470.795,00 alla data del fallimento, in considerazione della "assai esigua quantità e qualità dei beni materiali rinvenuti dalla curatrice, tenuto, altresì, conto che dal libro cespiti consegnato ne risultavano per euro 5.060,00= al netto del fondo ammortamento" (cfr. atto di citazione, pag. 2); dalle "schede conto anticipazioni acquisiti immobilizzazioni materiali" per gli esercizi 2011-2015 e relativi estratti conto (allegati *sub* doc. da 11 a 15) la curatela ha, altresì, evidenziato pagamenti in favore dell'Alghisi o della sua impresa individuale per € 253.700,00 per i quali non è stato reperito nella contabilità e nei libri sociali giustificativo alcuno;

b) storno di quanto contabilizzato a titolo di "risconti attivi" a "lavorazioni di terzi" nell'esercizio chiuso al 31.12.2013 per l'importo di € 402.168,00, in quanto appostato in mancanza di un "sostrato sostanziale" e all'unico scopo di "mascherare il grave e pregresso deficit patrimoniale" (cfr. atto di citazione, pag. 3).

Le ipotesi formulate dal curatore sono state sottoposte al vagli del c.t.u. che ha effettuato due tipologie di verifiche: la verifica, con esito solo parzialmente positivo, della correttezza delle riclassificazioni operate dal curatore in punto di acconti su immobilizzazioni materiali e di risconti attivi e la verifica, con esito positivo, della correttezza generale dei conteggi effettuati dal curatore.

Quanto alla prima verifica, anche all'esito dell'indagine peritale, appare più coerente la ricostruzione contabile operata dal curatore.

Infatti, in riferimento agli acconti, lo stesso c.t.u. ha constatato che il conto "antic. acquisti imm. materiali" (con andamento dal 2011 al 2016 riportato nella tabella a pag. 11 della relazione peritale) "dalla documentazione agli atti, dai bilanci redatti ai sensi degli artt. 2424 e seguenti del c.c. così come depositati presso il Registro Imprese di Brescia (sino al 2014) e dalla interpretazione fornita dal



Curatore” risulta classificato come “Immobilizzazioni in corso e acconti”, voce da ricomprendersi tra le immobilizzazioni materiali (B.II.5).

Unicamente dall’analisi della situazione economico-patrimoniale relativa al periodo 1.1.2016-22.4.2016, il c.t.u. ha rilevato che il conto “antic. acquisti imm. materiali” risulta appostato nella categoria “Anticipi a Fornitori”, ferma la classificazione come acconto per immobilizzazioni in corso nel bilancio regolarmente depositato. Di qui il c.t.u. ha sollevato “il dubbio che si tratti non tanto di acconti per immobilizzazioni in corso quanto di anticipazioni a fornitori per qualcosa di ben identificabile e non generico”, con la conseguenza che “vi sarebbe la corretta applicazione del principio enunciato dall’OIC n. 15 circa l’appostamento nel conto di Stato Patrimoniale, nell’Attivo Circolante, dell’acconto/anticipo al Fornitore nell’attesa di contabilizzare l’intero costo nel momento di effettivo acquisto (bene/prestazione). Solo in caso del venir meno dell’acquisto o della prestazione tali acconti/anticipi sarebbero oggetto di storno e/o recupero monetario” (cfr. rel. c.t.u., pag. 12).

Considerata, pertanto, dal c.t.u. “dirimente la necessità di meglio identificare il sottostante eventualmente portato da questi acconti”, non avendo reperito in atti documentazione contabile utile allo scopo (in particolare, libro inventari e registro dei beni ammortizzabili), l’ausiliario ha ritenuto di non poter con “assoluta certezza” riscontrare l’inesistenza dell’acquisto al 31.12.2011 e operare a quella data l’azzeramento della posta, ritenendo “che l’eventuale storno ... dovrebbe intervenire, se del caso, a partire dall’esercizio 2012”, ossia una volta constatata *ex post* l’insussistenza dell’acquisto (*ibidem*).

Senonché, a fronte della originaria registrazione contabile come acconti per immobilizzazioni in corso, l’evoluzione ad anticipi a fornitori operata in sede di redazione della situazione contabile relativa al periodo 1.1.2016-22.4.2016, pur in astratto plausibile, è priva di riscontri obiettivi, come del resto evidenziato dallo stesso c.t.u., che pone la questione della possibile esistenza dei beni o delle lavorazioni oggetto di anticipazioni in termini meramente dubitativi.

Invero, la posta in esame è stata destinataria di precise e specifiche censure da parte del Fallimento sin dall’atto introduttivo della lite, alle quali il convenuto, costituendosi in giudizio, non ha replicato, mancando di contestare l’avversaria allegazione del fatto e la significatività dei documenti prodotti a sostegno, nonché di fornirne una diversa interpretazione della voce di bilancio, operazione che il c.t.u. ha, invece, compiuto in via autonoma, esorbitando *in parte qua* dal perimetro delle allegazioni e delle difese svolte da attore e convenuto.

A ciò si aggiunga che, dall’esame dei documenti da 11 a 15 di parte attrice, emerge che buona parte degli anticipi registrati in contabilità nel conto in oggetto corrispondeva a bonifici eseguiti dall’amministratore unico Giuseppe Alghisi a favore di se stesso e della sua Impresa Edile (cfr. atto di



citazione, pag. 6-7); il Fallimento ha da ciò desunto che il saldo al 31/12 di ciascun anno del conto “antic. acquisti imm. materiali” fosse “fittizio”, stante l’assenza qualsivoglia elemento contabile o documentale a giustificazione degli (ingenti) trasferimenti di denaro.

In effetti, quale amministratore unico della società e destinatario dei predetti pagamenti, nessuno meglio di Giuseppe Alghisi avrebbe potuto conoscere “il reale sottostante dei trasferimenti di denaro”; il convenuto ha, per contro, omesso di prendere posizione sulla posta di bilancio, mancando altresì di illustrare e documentare un eventuale sottostante diverso da quello risultante dalla documentazione contabile dallo stesso redatta.

Dalle considerazioni che precedono deriva che l’ipotesi offerta dal curatore appare la più plausibile alla luce delle allegazioni delle parti e della oggettiva lettura delle (limitate) risultanze contabili in atti.

In conclusione, diversamente da quanto indicato dal c.t.u., la rettifica del patrimonio netto va fatta risalire alla chiusura dell’esercizio 2011, così come indicato dalla curatela, e non alla successiva annualità, come riportato nella tabella a pag. 13 della c.t.u.

Quanto ai risconti, è sufficiente evidenziare che, come accertato dallo stesso c.t.u. (cfr. rel. pag. 14), quello contabilizzato nel 2013 non trova, comunque, evoluzione a costo nell’esercizio successivo, con conseguente necessario storno del relativo importo (v. seconda tabella riportata a pag. 15 della relazione).

Stante la generale correttezza della ricostruzione contabile operata dalla curatela per gli anni dal 2011 al 2016 (come verificata dal c.t.u. alle pagine 9-10 della relazione), sottraendo dalla differenza dei netti patrimoniali rettificati anno per anno, calcolata dal curatore in complessivi € 1.990.682, l’importo dei costi che la società avrebbe comunque sostenuto in fase di liquidazione, quantificati dal c.t.u. in € 313.290 (cfr. rel. c.t.u., pag. 18)¹, si ottiene la somma di € 1.677.392,00² che rappresenta il danno da riconoscersi al Fallimento *ex art.* 2486 c.c.

2.2.- In punto di individuazione e quantificazione dei danni derivati alla società e ai creditori sociali dalle condotte di *mala gestio* ascritte al convenuto, la curatela ha indicato come tra loro “alternativi” il danno “da indebita prosecuzione dell’attività d’impresa”, quantificato, come visto, tramite il criterio equitativo-presuntivo oggi recepito dal terzo comma dell’art. 2486 c.c., e il danno “da distrazione”, coincidente con l’ammontare delle somme in tesi distratte (in quanto versate in favore dell’Alghisi e della sua impresa individuale senza idonea giustificazione); il Fallimento ha, quindi, concluso per la condanna del convenuto “al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore della curatela attrice

¹ Tale valutazione non è stata oggetto di rilievi ad opera delle parti.

² A fronte dell’importo di € 1.435.446,00 indicato dal c.t.u. operando la rettifica del patrimonio netto a far data dall’esercizio 2012.



della somma che sarà determinata, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi”³.

È al riguardo opportuno evidenziare che, qualora vengano contestate all’organo amministrativo, in aggiunta alla violazione dell’art. 2486 c.c., specifiche operazioni dannose che risultino perfezionate nel corso della fase di illegittima prosecuzione dell’attività sociale in stato di scioglimento (accertata nel suo carattere anti giuridico in uno con l’addebito logicamente presupposto di infedele rappresentazione in bilancio della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società), anche la porzione di depauperamento del patrimonio specificamente imputabile alle suddette specifiche operazioni concorre alla formazione del risultato di esercizio e, quindi, al deficit finale, senza che possano selezionarsi perdite direttamente e in via esclusiva conseguenti ai singoli addebiti, essendo soggetti a sterilizzazione i soli costi normali di liquidazione.

La valutazione della portata lesiva delle operazioni dannose singolarmente censurate risulta, pertanto, assorbita dall’accertata lesività dell’illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa, per la quale il danno è stato quantificato non in via analitica, bensì mediante il criterio presuntivo oggi codificato dal terzo comma dell’art. 2486 c.c., metodologia utilizzabile laddove i dati contabili a disposizione impediscano una ricognizione dell’aggravamento patrimoniale specificamente riconducibile alle singole perdite operative nette derivate.

Nel caso in esame, come visto, la natura indebita dei versamenti operati dalla società in favore dell’Alghisi o della sua impresa individuale è stata dal Fallimento invocata tanto al fine di operare la rettifica di bilancio inerente la voce “anticipazioni acquisti immobilizzazioni materiali”, mediante storno integrale del relativo saldo contabile, quanto al fine di sostenere la natura distrattiva di tali trasferimenti in denaro e domandare in restituzione importi equivalenti. Quest’ultimo profilo non può che restare assorbito nel primo (come peraltro prospettato dalla stessa curatela) già concorrendo alla formazione del risultato di esercizio sulla base del quale è stato calcolato il disavanzo patrimoniale costituente il danno riconosciuto alla curatela.

Restano, infine, assorbiti dall’accertata lesività dell’illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa - per la quale come visto il pregiudizio è stato quantificato in via equitativa-presuntiva *ex art.* 2486 c.c. - gli atti distrattivi in tesi consistiti nel pagamento in favore dell’Alghisi di compensi di amministratore

³ In comparsa conclusionale la difesa di parte attrice ha ulteriormente chiarito che “il quantum da addebitarsi al convenuto” è “il disavanzo complessivo” come quantificato dal c.t.u. “fermo restando quanto detto sulla più esatta quantificazione operata dal curatore e precisata in citazione quanto alla misura della negatività del patrimonio netto”.



mai deliberati per le annualità 2012-2014 (ben al di sotto dell'importo ritenuto congruo dal c.t.u. risulta essere il compenso che il convenuto si è versato per il 2011⁴).

2.3.- La natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria impone che sull'importo sopra indicato vadano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).

Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal 2012⁵ ad oggi e preso a riferimento un indice medio dell'1,07%, si ottiene un capitale rivalutato, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, di € 1.921.716,49, importo sul quale decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.

4.- Le spese di lite (afferenti la fase cautelare e il giudizio di merito) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni; quanto al procedimento per sequestro conservativo, vanno applicati i parametri relativi ai giudizi cautelari di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 per le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio, mentre con riferimento alla fase di merito, vanno applicati i parametri relativi ai giudizi ordinari di cognizione di valore superiore a € 520.000,00 (con due maggiorazioni del 20%, come consentito dall'art. 6 del d.m.) per le fasi introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.

Anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del convenuto nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1) condanna Giuseppe Alghisi a corrispondere al Fallimento A.G. Building s.r.l. la somma di € 1.921.716,49 in moneta attuale, comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla presente liquidazione, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo;

⁴ Pari a € 22.300,00, a fronte di € 42.000,00 ritenuti congrui dal c.t.u. sulla base delle caratteristiche dimensionali della società e del suo giro d'affari, nonché della natura e dell'entità delle prestazioni rese dall'a.u., valutate *ex ante*.

⁵ Anno di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2011.



- 2) condanna Giuseppe Alghisi a rifondere al Fallimento A.G. Building s.r.l. le spese delle fasi cautelare e di merito che liquida in complessivi € 25.937,00 a titolo di compensi ed € 3.990,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. come per legge;
- 3) pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

Brescia, 3 gennaio 2022

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

